



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

## **RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVOCA DEI RIMBORSI DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI"**

Il presente Decreto Delegato avente ad oggetto le "disposizioni in materia di revoca dei rimborsi dell'imposta sulle importazioni" è stato predisposto in applicazione dell'articolo 51 della Legge n.219/2014.

La legge 18 giugno 2008 n. 95 relativa alla "Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche" prevedeva all'articolo 15 la sospensione dell'utilizzo delle dichiarazioni di debito e la sospensione del rimborso all'esportazione e demandava al 3° comma la emanazione di un apposito decreto delegato per disciplinare la procedura di sospensione dell'utilizzo delle dichiarazioni di debito.

In seguito all'analisi effettuata dalla Commissione amministrativa per la verifica delle procedure di riscossione dei crediti monofase di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 15 del 30 luglio 2013, il cui riferimento è stato oggetto di approfondito dibattito in Consiglio Grande e Generale. Al termine del dibattito è stato approvato, in data 15 maggio 2014, un ordine del giorno conclusivo il quale al punto 3) prevede la predisposizione in via prioritaria del Decreto Delegato, previsto all'art. 15 comma 3° della Legge 18 giugno 2008 n. 95, al fine di disciplinare la revoca, nonché la relativa procedure e modalità di attuazione, dei rimborsi all'esportazione riferiti agli operatori economici segnalati dagli Uffici di controllo e vigilanza nei confronti dei quali sussistano precisi e circostanziati indizi che le operazioni poste in essere con operatori economici esterni non siano effettive ovvero siano state artificialmente e dolosamente poste in essere per eludere il pagamento di tributi in territorio sammarinese e/o all'estero e/o per ottenere indebiti rimborsi all'esportazione.

Nel corso dell'attività di stesura del Decreto Delegato è emerso che la delega prevista all'art. 15, comma 3° della Legge n.95/2008 risultava limitata alla "sola" sospensione delle dichiarazione di debito mentre, le disposizioni normative in materia devono necessariamente contemplare la revoca del rimborso dell'imposta monofase, essendo quest'ultima la casistica di fatto più ricorrente in ragione delle segnalazioni delle autorità di controllo e vigilanza e degli Uffici preposti alla scambio di informazioni con le omologhe autorità estere pervengono di norma quando l'operazione commerciale si è già perfezionata e il corrispondente rimborso monofase è già stato usufruito e richiesto dall'Operatore Economico.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Pertanto, con l'articolo 51 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 sono state previste entrambe le disposizioni ovvero sia la sospensione che la revoca dei rimborsi sulle merci importate.

L'articolo 1 del Decreto Delegato individua le segnalazioni che le autorità di controllo e vigilanza e degli Uffici della Pubblica Amministrazione devono inoltrare all'Ufficio Tributario e alla Commissione, istituita con l'articolo 4 del Decreto in esame. Le segnalazioni sono di ampio raggio quali: informazioni precise e circostanziate e comunque indizi, tali da far ipotizzare, che le operazioni commerciali intercorse fra operatori economici sammarinesi e operatori economici esteri possano essere oggettivamente o soggettivamente inesistenti o artificiosamente poste in essere per eludere il pagamento dei tributi o per ottenere indebiti crediti d'imposta o rimborsi all'esportazione.

Sempre all'articolo 1 è stato introdotto il concetto di "diligenza professionale" in relazione allo status di operatore professionale quale ulteriore e più flessibile parametro di valutazione della condotta degli operatori economici.

L'articolo 2 disciplina il procedimento amministrativo e le modalità in base alle quali l'Ufficio Tributario deve comunicare all'operatore economico l'avvio nei suoi confronti del procedimento volto ad accertare la regolarità, la sussistenza soggettiva e/o oggettiva delle transazioni commerciali poste in essere. Ai fini della seguente verifica l'Ufficio Tributario può chiedere all'operatore di produrre entro 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione, la documentazione fiscale e commerciale e ogni altra informazione e documentazione utili ai fini della verifica.

L'articolo 3 prevede l'attività di istruttoria da parte dell'Ufficio Tributario effettuata sulla documentazione pervenuta dall'operatore. Gli esiti dell'istruttoria e l'elenco della documentazione acquisita sono riepilogati in una scheda che viene trasmessa alla Commissione.

L'articolo 4 istituisce la Commissione per la verifica del diritto al rimborso dell'imposta, composta da tre dirigenti o loro delegati di uffici che, a vario titolo, nell'espletamento delle rispettive funzioni di attività di controllo, di valutazione della condotta degli operatori, di informazioni e notizie acquisite, sono coinvolti direttamente o indirettamente nella materia dell'interscambio.

La Commissione è composta da:



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

- Direttore Ufficio Tributario o Funzionario suo delegato, con funzione di Presidente;
- Dirigente Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche o Funzionario suo delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Centrale di Collegamento o Funzionario suo delegato.

La Commissione è stata istituita per far sì che l'Amministrazione Finanziaria valuti ed esamini le operazioni segnalate in maniera coordinata e complessiva, sulla base delle informazioni e notizie acquisite dai diversi organi nell'esercizio delle loro funzioni d'istituto.

L'articolo 5 riguarda la pronuncia della Commissione sul procedimento e si configurano tre deliberazioni:

- la revoca del rimborso dell'imposta sulle importazioni e la restituzione delle somme indebitamente usufruite come rimborso, anche mediante la sospensione del pagamento dell'imposta sulle importazioni, qualora siano emersi elementi che mettano in dubbio la regolarità delle operazioni commerciali esaminate, dandone altresì adeguata segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
- l'archiviazione della pratica se, a seguito dell'istruttoria condotta ai sensi degli articoli precedenti, non siano emersi elementi o circostanze che legittimano l'adozione del provvedimento di revoca del rimborso;
- l'applicazione, qualora accerti irregolarità nelle transazioni commerciali, di una sanzione pecuniaria amministrativa in percentuale del 3% sull'imponibile delle transazioni contestate.

L'articolo 6 disciplina i ricorsi in opposizione verso le deliberazioni della Commissione, l'articolo 7 regola la revoca dei rimborsi conseguenti a procedimenti giudiziari e l'articolo 8 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto delegato.

Infine, l'articolo 9 tratta i contenziosi pendenti per gli operatori economici che alla data di entrata in vigore del presente Decreto abbiano già presentato azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria avverso i provvedimenti di revoca di rimborsi adottati dall'Ufficio Tributario, il decreto prevede che gli stessi possono richiedere il riesame della pratica dinanzi alla Commissione, producendo tutta la documentazione, anche successiva all'adozione del provvedimento di revoca e al ricorso in opposizione presentato, comprovante



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

la regolarità delle transazioni effettuate. La Commissione, acquisiti i nuovi elementi ed effettuati i controlli ritenuti utili con le forme e le modalità previste dall'art. 5 del decreto e delibera:

- la conferma della revoca del rimborso dell'imposta sulle importazioni;
- la revoca, anche parziale, del provvedimento di disconoscimento del rimborso già adottato dall'Ufficio Tributario.

Se i nuovi elementi prodotti dall'operatore economico non dimostrano pienamente la regolarità delle operazioni commerciali e, tuttavia, non sono sufficienti a giustificare il provvedimento di revoca del rimborso, la Commissione valuta la possibilità di definire la pendenza con l'operatore economico mediante transazione, la cui efficacia è subordinata ad apposita autorizzazione da parte del Congresso di Stato.